

# Discriminazione, odio razziale ed apologia del genocidio

## 1. Il dettato normativo sugli atti discriminatori

La L. 13 ottobre 1975, n. 654, art. 3, lett. a) di ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale firmata a New York il 17 marzo del 1966, e successive modifiche punisce: a) chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Nel passaggio dall'incitazione all'istigazione, avvenuto con le modifiche introdotte dall'art. 13 della legge n. 85 del 2006, la Corte suprema individua una continuità assoluta di significato: l'istigazione altro non è che l'incitamento a commettere atti riprovevoli, sicché anche l'incitamento a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, adoperato dal legislatore del 1993 (l. n. 205 del 1993), equivaleva alla istigazione.

Medesima continuità, sia pure in termini di cd. 'specialità per specificazione', la Corte rinviene tra il termine "diffondere", che indica la condotta di chi divulga, fa conoscere al pubblico, ed il termine "propagandare", che indica l'attività di chi diffonde con la propaganda, attraverso un'opera diretta a influenzare l'opinione pubblica o verosimilmente a modificare le idee e i comportamenti dei destinatari.

A ben vedere, ci dice la Corte, la propaganda della ideologia razziale incriminata dalla norma del 2006 era già prevista nella norma del 1993, laddove questa puniva non solo la diffusione di ideologie razziali, ma anche l'incitamento alla discriminazione razziale: nessuna *abolitio criminis*, dunque, ma modificazione del trattamento sanzionatorio [Cfr. *ex plurimis* Cass, Sez. 3, *Sentenza n. 37581 del 07/05/2008 Ud.* (dep. 03/10/2008), Rv. 241072].

## 2. Le condotte in concreto punite

### 2.1 Propaganda discriminatoria

Un consigliere comunale pronuncia, durante un consiglio comunale, un discorso in cui si manifesta l'idea secondo cui l'unica possibilità di salvezza per i bambini di etnia sinti (zingari) è quella di sottrarli alle famiglie di origine - operando un vero e proprio "sequestro di Stato" (tali le parole del consigliere) - per spezzare la catena generazionale che avrebbe dato continuità alla loro "sedicente cultura" ed alle loro "discutibili tradizioni". L'operato dell'imputato ha un tratto discriminatorio, evidenzia la Corte di Cassazione, consistente nel fare sempre e solo riferimento a

condotte criminose degli zingari (definiti canaglie, assassini, pigri, vanitosi, aguzzini), senza riferimento a casi specifici ma esprimendosi in via generale, così delineando in modo netto il pregiudizio secondo cui tutti gli zingari sarebbero dediti ad attività criminose e così diffondendo l'idea della netta inferiorità della loro etnia. [Cass. Sez. 1, *Sentenza n. 47894 del 22/11/2012* Ud. (dep. 11/12/2012 ), Rv. 254074].

I rappresentanti di un partito politico assumono l'iniziativa di invitare i cittadini veronesi a sottoscrivere una petizione, rivolta alle autorità comunali: "I sottoscritti cittadini veronesi con la presente chiedono lo sgombero immediato di tutti i campi nomadi abusivi e provvisori e che l'amministrazione non realizzi nessun nuovo insediamento nel territorio comunale". L'iniziativa viene tuttavia pubblicizzata con varie interviste alla stampa e con manifesti che recitano: "No ai campi nomadi. Firma anche tu per mandare via gli zingari". Il contenuto letterale dei manifesti - racchiuso nel messaggio "via gli zingari da casa nostra" - che non richiama in alcun modo l'esigenza di ripristino della legalità che, secondo la tesi difensiva, era lo scopo della petizione; il contesto temporale, ambientale e politico con riferimento alla campagna elettorale in atto in cui si erano inseriti i manifesti; le dichiarazioni dello stesso tenore dei manifesti, rilasciate alla stampa e rese in occasione di un'assemblea che aveva visto la partecipazione delle circoscrizioni coinvolte nella questione dei nomadi da un famoso esponente politico del partito che aveva indetto la petizione; gli slogan lanciati nei pressi dei banchetti predisposti per la raccolta delle firme; il clima di competizione politica; il non breve arco temporale durante il quale la condotta degli imputati si era concretizzata; la collocazione dei manifesti anche nel territorio di altri Comuni, oltre che in quello di Verona (circostanza ritenuta confermativa dell'accusa, posto che, avuto riguardo al contenuto della petizione - con la quale si sollecitava l'allontanamento degli zingari abusivamente stanziati nel territorio del Comune di Verona - solo i cittadini di quest'ultimo Comune avrebbero avuto interesse a sottoscrivere la petizione), sono stati valutati, tutti, come elementi indicativi del carattere discriminatorio della propaganda. [Cass. Sez. 4, *Sentenza n. 41819 del 10/07/2009* Ud. (dep. 30/10/2009), Rv. 245168].

Un professore universitario di Scienze della Formazione, autore di un scritto pubblicato nel 2004 negli Annali della facoltà, dal titolo "Scontro tra cultura e metacultura scientifica: L'Occidente e il diritto naturale", invia il volume a numerose biblioteche italiane e straniere ed al rabbino Capo di Roma. Le tesi sostenute sono quelle della supremazia del diritto naturale contrapposto alla crudeltà del rito ebraico islamico della macellazione degli animali: "Gli ebrei hanno sofferto meno nelle camere a gas naziste di quanto soffrono tuttora gli animali nei mattatoi a causa del rito sacrificale ebraico accolto dagli islamici"; "In considerazione di ciò è giusto dichiararsi antisemiti nei riguardo degli ebrei credenti, né ci si può dolere del fatto che questi siano finiti nelle camere a gas naziste.

Essi non riconoscendo che vi deve essere un limite invalicabile che è il diritto naturale a non soffrire, quando la sofferenza può essere evitata, non possono pretendere che si abbia rispetto per la loro vita se non hanno mai avuto alcun rispetto per la vita degli animali, sacrificati al rispetto della barbarie della loro tradizione religiosa”.

Lo scritto è accompagnato da un foglio dattiloscritto dal seguente tenore: “Maledetti ebrei credenti che rispettate ancora quel libro di macelleria che è il Levitico. Per voi dovrebbero essere usate ancora le camere a gas. Senza di voi non esisterebbe anche la crudeltà islamica che avete inventato voi, nei mattatoi. Il mio saggio, inviato a 140 biblioteche, sia come un marchio indelebile sulla vostra pelle, per ciò che ho scritto alle pagg. 12 – 16. Sulla base del diritto naturale non dovrebbe essere un reato giustiziare un ebreo credente o islamico”.

La Cassazione ha riconosciuto nella suddetta condotta non solo la sussistenza del reato di propaganda di idee fondate sull'odio razziale, ma anche di istigazione alla commissione di atti di discriminazione razziale [Cass. Sez. I, c.c. 13.3.2012, (dep. 28 maggio 2012), n. 20508, non massimata].

Un soggetto viene condannato "...per avere, all'esterno dello stadio "Friuli" di Udine, prima dell'incontro di calcio Udinese - Hellas Verona, compiuto manifestazioni esteriori (saluto romano) proprie delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi...".

Secondo il costante orientamento della Corte suprema il cosiddetto "saluto romano" o "saluto fascista" è una manifestazione esteriore propria o usuale di organizzazioni o gruppi indicati nel D.L. 26 aprile 1993 n. 122, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 1993 n. 205, diretti a favorire la diffusione di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico [Cass. Sez. 1, *Sentenza n. 25184 del 04/03/2009 Ud.* (dep. 17/06/2009 ) Rv. 243792].

Né vi è dubbio che colui che, in occasione di un incontro calcistico, sventola un drappo tricolore recante, nella parte bianca, l'emblema del fascio littorio, compie una manifestazione esteriore ed ostenta emblemi o simboli propri o usuali delle associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3 L. 13 ottobre 1975 n. 654, caratterizzati dalla diffusione di idee fondate sulla superiorità o sull'odio nazionale ed etnico.[Cass. Sez. 3, *Sentenza n. 37390 del 10/07/2007 Ud.* (dep. 11/10/2007) Rv. 237311].

Ancora, risponde del reato di cui alla L. 13 ottobre 1975, n. 654, art. 3, colui che abbia “diffuso sul circuito Internet, tramite il sito holywarvszog.interfree.it idee fondate sull'odio razziale o etnico e sulla discriminazione per motivi etnici e religiosi nei confronti della razza ebraica”.

E' interessante, per comprendere meglio la portata della condotta sanzionata, evidenziare, in via esemplificativa, quali scritti diffusi via internet sono stati ritenuti penalmente rilevanti:

a) "La mafia ebraica e i loro servi";

b) "Movimento di resistenza popolare, l'alternativa cristiana", che indicava gli obiettivi della organizzazione, tra i quali: "promuovere il patriottismo e la vera Cristianità in opposizione al razzismo sionista; svelare e combattere i rackets e la leadership disonesta ed il governo di minoranze ebraiche nella società; opporsi all'alta finanza satanica razzista sionista, controllata dall'ordine massonico del B'nai B'rith, che punta alla schiavitù di ogni nazione e popolo e alla realizzazione del nuovo ordine mondiale". Nel testo si affermava, tra l'altro: "I nemici satanici di Dio e del popolo, rappresentati dal capitalismo di stato marxista, dal capitalismo liberale e dal sionismo in collaborazione con l'ordine massonico internazionale, hanno infiltrato la Chiesa con il disegno di distruggere la Civiltà cristiana e rimpiazzarla con una filosofia materialista della vita e con il mammonismo. È nostra intenzione, da veri cristiani, dichiarare Guerra Santa contro i nemici di Dio e della nostra Chiesa Cristiana (...). Le fondamenta cristiane sono attaccate da nemici interni che lavorano al soldo di padroni esterni. Si tratta di minoranze organizzate da intelligenze aliene, tutte legate all'ordine massonico-razzista-sionista del B'nai B'rith (letteralmente figli del patto, organizzazione massonica per soli ebrei), che si manifestano indifferentemente come marxismo di stato, capitalismo liberale, materialismo, new-age. Il loro intento è di disintegrare la Chiesa";

c) "In guerra contro ZOG", in cui si indicavano quali erano "le più gravi crisi epocali che rischiano di far affondare la nave dell'occidente ariano, distrutto e sfiancato dalle sifilidi della democrazia plutocratica e multirazziale"; si osservava che "siamo tutti soffocati dalla tirannide mondialista che viene definita dagli ambienti nazional-razzisti d'oltre oceano con termine suggestivo: Z.O.G., ovvero: il Governo Sionista di Occupazione"; e si prospettava "una azione politica di ampio respiro, volta alla strenua difesa della identità storica, razziale e culturale delle stirpi ariane a cui apparteniamo".

Illustrando questa azione politica, il documento, dopo aver sottolineato il ruolo del giudaismo in questa battaglia di civiltà e l'importanza dell'arma più forte usata da ZOG, la "menzogna dell'Olocausto giudaico e la lotta liberticida contro la revisione storica sulla seconda guerra mondiale", osservava tra l'altro: "la natura non tollera i 'monstrui', per cui in una società globale multirazziale e meticcata, se non sarà possibile a causa dei meccanismi ideologico-repressivi antirazzisti, la libera ricostituzione delle identità razziali mostruosamente meticcate, scatterà per forza la legge naturale che impone l'autodistruzione di ogni organismo mostruoso, ed allora sarà veramente la fine del mondo. (...) Il dogma dei 'sei milioni di ebrei gassati' è diventato sempre più intollerabile. (...) Il primo ed essenziale modo di opporsi alla strategia del meticcato universale consiste nell'opporsi alle unioni-matrimoni fra persone appartenenti a razze differenti. (...) Dopo la misura profilattica della opposizione ad unioni inter-razziali, una politica biologica consiste in una

serie di misure chiamate "eugeniste". Come indica il suo nome la 'eugenetica' vuole migliorare le qualità ereditarie di un popolo. Si può dire che la aborrita prassi della rupe Tarpea in Sparta ha donato alle stirpi europee alcuni secoli di vita in più. I progressi delle scienze odierne permettono al giorno d'oggi dei metodi meno brutali: impedire le nascite in ambienti sociali tarati”.

Nel confermare la sentenza impugnata la Corte di cassazione ha rigettato la questione di legittimità costituzionale della normativa incriminatrice in questione configgente, ad avviso della difesa, con la libertà di pensiero, affermando che il principio costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero, di cui all'art. 21 Cost., non ha valore assoluto, ma deve essere coordinato con altri valori costituzionali di pari rango, in particolare col principio di cui all'art. 3 Cost., che consacra la pari dignità e la eguaglianza di tutte le persone senza discriminazioni di razza e in tal modo legittima ogni legge ordinaria che vieti e sanzioni anche penalmente, nel rispetto dei principi di tipicità e di offensività, la diffusione e la propaganda di teorie antirazziste, basate sulla superiorità di una razza e giustificatrici dell'odio e della discriminazione razziale. L'art. 21 Cost. deve essere temperato anche col rispetto degli obblighi internazionali, di cui all'art. 117 Cost. In questo quadro, evidenzia ancora la Corte, vincola il legislatore nazionale la Convenzione internazionale sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7.3.1966, in forza della quale tutti gli Stati contraenti devono - tra l'altro - condannare ogni propaganda e ogni organizzazione che si ispiri a teorie basate sulla superiorità di una razza o di una etnia, o che giustifichino o incoraggino ogni forma di odio e di discriminazione razziale e devono dichiarare punibili dalla legge ogni diffusione e ogni organizzazione basate su siffatte teorie, tenendo conto, a tale scopo, dei principi formulati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (art. 4 della Convenzione).

Per le stesse ragioni i documenti incriminati non possono essere giustificati sulla base delle libertà di ricerca storica e culturale e del relativo insegnamento proclamate dall'art. 33 Cost., comma 1, che cessa quando travalica nella diffusione di idee basate sulla superiorità o sull'odio razziale ovvero nell'incitamento alla discriminazione razziale.”[ Cass. Sez. 3, *Sentenza n. 37581 del 07/05/2008* Ud. (dep. 03/10/2008 ), Rv. 241072].

## **2.2 Incitamento alla discriminazione razziale**

Agli aderenti all'associazione denominata "Base Autonoma", articolata in altri gruppi e movimenti, operante in Milano ed altre città italiane, avente lo scopo di difendere la razza bianca ed ariana e di contrastare l'ingresso in Italia di persone appartenenti ad altre razze è stata contestata:

- la diffusione, tramite volantini, periodici, libri, interviste e trasmissioni televisive, idee fondate sulla diversità e superiorità della razza ariana nei confronti di quella ebraica e di colore, incitando altresì alla discriminazione nei confronti delle persone delle razze suddette, nonché esaltando

tematiche naziste, in particolare proponendo la lotta alla società multirazziale e l'espulsione dal territorio di persone immigrate di colore e commettendo atti di provocazione alla violenza ai danni delle suddette e di persone di razza ebrea;

- la promozione, la direzione, ovvero la partecipazione ad una associazione denominata "Skin Heads d'Italia" o "Azione Skinhead", operante in Milano ed avente tra i suoi scopi quello di incitare all'odio o alla discriminazione razziale, caratterizzata da una strutturazione gerarchica e paramilitare, tramite l'acquisto e la disponibilità di armi improprie, l'effettuazione di esercitazioni e la propensione allo scontro fisico con persone di diverse ideologie politico sociali.

Ancora una volta la difesa ha contestato, in sede di ricorso per cassazione, la criminalizzazione della libera manifestazione del pensiero. Sotto vari profili è stato sostenuto, infatti, che la semplice manifestazione del pensiero in materia di razza, differenze razziali, superiorità di una razza rispetto alle altre, non può essere sanzionata penalmente in quanto rientrante in un'elaborazione culturale di temi sociali e politici, già presenti nel pensiero di Fichte e poi fatti propri dal nazismo. In sostanza gli imputati si sarebbero limitati ad esporre e propagandare le loro idee approfondendo, di volta in volta, gli aspetti controversi dell'olocausto ed alla luce del cosiddetto "revisionismo storico", la stigmatizzazione della società multirazziale, la presa d'atto di un flusso migratorio pacifico, la valorizzazione delle tesi revisioniste, le differenze razziali, la natura del nazismo, i crimini commessi dagli americani contro i prigionieri giapponesi nella seconda guerra mondiale, i caduti nelle foibe, la evoluzione del principio "sangue e suolo" già presente nel pensiero di Fichte e poi elaborato dal nazismo.

Sul punto la Corte ha ribadito il necessario contemperamento dell'art. 21 Cost con gli art. 3 e 117 Cost. e quindi con gli obblighi internazionali assunti con la ratifica della convenzione di New York del 17 marzo 1966 ed ha precisato che il reato è configurabile anche nell'ipotesi in cui l'incitamento alla discriminazione razziale sia compiuto in danno di stranieri: l'art. 3 vieta gli atti di discriminazione razziale, nazionale o religiosa indipendentemente dallo Stato di appartenenza delle persone eventualmente discriminate e deve leggersi nel contesto italiano, che non conosce conflitti di natura etnica o razziale tra cittadini. La legge che ha dato attuazione alla convenzione internazionale e l'ha inserita nel complessivo sistema giuridico retto dalla Costituzione repubblicana, ha equiparato la tutela dello straniero a quella del cittadino in omaggio al fondamentale principio di uguaglianza indicato dall'art. 3 della carta costituzionale. [Cass. Sez. 1, *Sentenza n. [23024](#) del 28/02/2001 Ud. (dep. 07/06/2001 ) Rv. 219994*].

### **2.3 Incitamento a commettere violenza per motivi di discriminazione razziale**

Colui che, esponendo allo stadio olimpico di Roma durante un incontro di calcio, uno striscione con la scritta "miliardi al ghetto, e alle borgate?" da' fuoco ad un drappo effigiante la stella di

David, compie atti di incitamento alla discriminazione e di provocazione alla violenza nei confronti degli ebrei.

La Suprema Corte nel confermare la decisione di merito, evidenzia come si evinca dal contesto della sentenza impugnata, che “l’incitamento alla discriminazione e la provocazione alla violenza insite nel gesto di dare fuoco al vessillo dell’ebraismo erano chiaramente appuntate contro gli appartenenti alla comunità ebraica romana in quanto ritenuta ingiustamente privilegiata dagli amministratori locali. A nulla, ovviamente, rileva che, nell’immediatezza del fatto, quell’incitamento e quella provocazione non siano stati raccolti dai presenti, non essendo il conseguimento di tali effetti richiesto dalla norma incriminatrice, che si limita a prevedere un reato di pura condotta e di pericolo astratto, e non essendo revocabili in dubbio, come ben evidenziato dalla corte territoriale, la carica provocatoria e la potenzialità di un gesto simbolicamente violento compiuto alla presenza di una vasta ed eterogenea platea, almeno in parte rappresentativa di quelle componenti del tessuto cittadino che l’agente indicava come postergate, nella tutela dei propri interessi, alla comunità ebraica...”[Cass. Sez. 1, *Sentenza n. 724 del 26/11/1997 Ud. (dep. 21/01/1998 ) Rv. 209445*]

#### **2.4 Atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi**

Il gestore del bar che si rifiuti ripetutamente di servire le consumazioni richieste da avventori extracomunitari, ove il rifiuto stesso sia caratterizzato dall’aspetto discriminatorio, compie atti di discriminazione, per motivi razziali ed etnici e non l’illecito amministrativo previsto dall’art. 187 TULPS. [Cass. Sez. 3, *Sentenza n. 37733 del 11/10/2006 Ud. (dep. 16/11/2006 ) Rv. 236274*].

Nel ricorso per cassazione si evidenziava che “i motivi per cui i gestori del bar si erano spinti a tenere il comportamento denunciato erano stati determinati non da intenzione di discriminare per ragioni di razza, etnia, nazione o religione, bensì da ragioni di sicurezza e di paura”. La censura, ci dice la Corte, è infondata, perché “come risulta con chiarezza dalle acquisite deposizioni [...] il rifiuto di servire da bere era stato ...deciso [...] nei confronti di tutti i clienti del locale che fossero cittadini nordafricani”. L’aver riferito la situazione di pericolo, in modo aprioristico e generalizzato, a una determinata categoria di persone [“gli extracomunitari nordafricani, per la maggior parte ritenuti (verosimilmente in via putativa) clandestini, nullafacenti, senza fissa dimora, ecc...”], significa “qualificare in termini di discriminazione razziale il comportamento che era espressione di quel timore”.

#### **2.5 Atti di violenza per motivi razziali**

Due senegalesi, cittadini extracomunitari, venditori della loro mercanzia sulla spiaggia, salutano un gruppo di italiani: ne ricevono in cambio una serie di offese ed ingiurie, con le frasi "brutti negri", "vivete nel paese degli sciacalli", accompagnate, al minimo cenno di autodifesa dei due, da

pugni e calci, e dal lancio di una bottiglia di plastica. Gli imputati continuano ad aggredire ed insultare i due senegalesi che vengono protetti da alcuni bagnanti e riescono a mettersi in salvo presso un vicino giardino condominiale, fino al sopraggiungere dei Carabinieri.

La condotta agita nei confronti dei cittadini extracomunitari configura, secondo il giudice di legittimità, una serie di atti di violenza per motivi razziali: “La discriminazione vietata comprende atti, individuali e collettivi, di incitamento alla offesa della dignità di persona di razza, etnia o religione diverse e comportamenti di effettiva offesa con parole, gesti e forme di violenza ispirati in modo univoco da intolleranza. Atti e comportamenti si traducono nella mortificazione della pari dignità culturale e sociale prendendo a pretesto lo status, il colore della pelle, l'origine etnica e geografica, la religione di determinate persone. Si tratta di un delitto, caratterizzato da dolo specifico, ossia dalla coscienza e volontà di offendere l'altrui dignità umana in considerazione delle caratteristiche razziali, etniche e religiose...”. [Cass. Sez. 3, *Sentenza n. 7421 del 10/01/2002* Ud. (dep. 26/02/2002 ) Rv. 221689].

#### **2.6 Associazione per l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi**

Il ‘Fronte Nazionale’, afferma la Corte nomofilattica, rientra in quelle organizzazioni che hanno tra i loro scopi l'incitamento alla discriminazione razziale, secondo l'art. 1 comma 3 l. n. 205 del 1993: “è indubbio – si legge in motivazione - che proprio dai documenti del Fronte Nazionale [...] emerge lo spirito razzista tipico di chi distingue tra razza superiore e razze inferiori, i bianchi e gli altri, vede nell'immigrazione un pericolo, tratta il tema della razza con aperta denigrazione, bollando come ‘infezione’ l'unione tra persone di razze diverse e come ‘bastardi’ i meticci, cioè le persone di sangue misto: tutto questo costituisce manifestazione di intolleranza razziale, professione di ideologia razzista in contrasto con i principi di uguaglianza e di democrazia, e, quindi, in assenza di altri più pregnanti elementi ai fini della configurazione del reato associativo delineato dalla legge Scelba, violazione del divieto sancito dalla legge Mancino”. [Sez. 1, *Sentenza n. 7812 del 07/05/1999* Ud. (dep. 16/06/1999) Rv. 213864; in senso conforme Sez. 1, *Sentenza n. 556 del 28/01/1994* Cc. (dep. 16/03/1994 ) Rv. 196826].

### **3 Istigazione ed apologia del genocidio**

Manifestare l'incondizionato plauso per forme ben identificate di fatti di genocidio, come coloro che si richiamino ai campi di sterminio o attuino quello che la corte definisce “lo squallido umorismo dello slogan, ‘saponette, saponette’, allusivo alla tecnica di distribuzione delle spoglie carnali delle vittime” dell'olocausto, integra, secondo il giudice di legittimità il reato previsto

dall'art. 8 della legge n. 962 del 1967, crimine definito di pura condotta e sanzionato per la sua intollerabile disumanità, per l'odioso culto dell'intolleranza razziale che esprime, per l'orrore che suscita nelle coscienze civili. [Sez. 1, *Sentenza n. 7298 del 29/03/1985 Ud. (dep. 23/07/1985)* Rv. 090623].

## 4 Conclusioni

All'esito di questa sintesi, due notazioni.

La prima: la negazione dell'olocausto, se inserita in un contesto di propaganda discriminatoria, è già sanzionata dall'art. 3 L. 654/75. Si pensi alla "menzogna dell'Olocausto giudaico e la lotta liberticida contro la revisione storica sulla seconda guerra mondiale", al "dogma dei "sei milioni di ebrei gassati" considerato sempre più intollerabile": affermazioni contenute nei documenti diffusi via internet tramite il sito holywarvszog.interfree.it, il cui autore è stato condannato per il reato di cui all'art. 3, L. 654/75.

La seconda: l'apologia del genocidio è già sanzionata dalla legge 962/1967, ma ha trovato applicazione davvero sporadica nella giurisprudenza di legittimità.

### Sommario

<a href="#">Discriminazione, odio razziale ed apologia del genocidio .....</a>	<a href="#">1</a>
<a href="#">1. Il dettato normativo sugli atti discriminatori.....</a>	<a href="#">1</a>
<a href="#">2. Le condotte in concreto punite.....</a>	<a href="#">1</a>
<a href="#">2.1 Propaganda discriminatoria.....</a>	<a href="#">1</a>
<a href="#">2.2 Incitamento alla discriminazione razziale.....</a>	<a href="#">5</a>
<a href="#">2.3 Incitamento a commettere violenza per motivi di discriminazione razziale.....</a>	<a href="#">6</a>
<a href="#">2.4 Atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.....</a>	<a href="#">7</a>
<a href="#">2.5 Atti di violenza per motivi razziali.....</a>	<a href="#">7</a>
<a href="#">2.6 Associazione per l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.....</a>	<a href="#">8</a>
<a href="#">3 Istigazione ed apologia del genocidio.....</a>	<a href="#">8</a>
<a href="#">4 Conclusioni.....</a>	<a href="#">9</a>
<a href="#">Sommario.....</a>	<a href="#">9</a>

Maria Elena Gamberini  
Giudice Tribunale Palermo